

STATUTO

IL CASALE S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POTENZA PZ VIA QUATTRO
TORNANTI 301

Numero REA: PZ - 213060

Codice fiscale: 02150090765

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-11-2022 - Statuto completo	2
--	---

Francesco ZOTTA - Notaio
Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it



STUDIO NOTARILE
dott. Francesco ZOTTA

Rep. n. 35.985

Racc. n. 21.753

**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
IMPRESA SOCIALE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue, il giorno ventitre del mese di novembre, in Potenza alla Via Cavour n. 31.

23 - 11 - 2022

Innanzi a me dott. Francesco ZOTTA, Notaio in Rionero in Vulture (PZ), con lo studio ivi alla Via Galliano s.n., iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina,

SONO PRESENTI

- Domenico **MELE**, nato a Chiaromonte (PZ) il giorno 2 febbraio 1985, residente a Valsinni (MT) alla Contrada Sorbaro n. 2, codice fiscale MLE DNC 85B02 C619B;
- Luisella **LAPENTA**, nata a Potenza il giorno 3 marzo 1985, residente a Potenza alla Via Nazario Sauro n. 3, codice fiscale LPN LLL 85C43 G942L.

I comparenti, entrambi cittadini italiani, della cui identità personale sono io Notaio certo, mi richiedono per la stipula del presente atto, in forza del quale convengono quanto segue:

ART. I) Nel rispetto e in osservanza del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e delle vigenti disposizioni di legge, è costituita, tra i comparenti, una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale:

"IL CASALE S.r.l. Impresa Sociale".

ART. II) L'organizzazione ed il funzionamento della società sono stabiliti nel seguente

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA.

Art. 1. – Nel rispetto e in osservanza del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e delle vigenti disposizioni di legge, è costituita, è costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione **"IL CASALE S.r.l. Impresa Sociale"**.

All'Impresa Sociale si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, le norme del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazioni concernenti la forma giuridica cui l'impresa sociale è costituita.

Art. 2. – La società, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 112/2017, non ha scopo di lucro, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria, come di seguito indicata, o ad incremento del patrimonio della società.

La società esercita in via stabile e principale attività di impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende perseguire le proprie finalità operando in alcuni dei settori previsti dall'art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112. I settori di attività in cui la società intende operare per il perseguimento delle proprie finalità sono:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 dell'articolo 2 del d. lgs. 112/2017;

Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

Pertanto la società potrà svolgere l'attività di:

- progettazione e realizzazione di attività di formazione, orientamento, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e perfezionamento professionale, a favore degli apprendisti, dei lavoratori studenti e dei pensionati;
- collocazione e attività lavorativa dei giovani portatori di handicap;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

La società, per il raggiungimento dello scopo sociale, potrà, altresì, compiere qualsiasi operazione immobiliare, commerciale, industriale necessaria o utile ed assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, in altre aziende o in altre società costituite o costituende, consorzi, associazioni, aventi attività analoghe o affini o comunque connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, purché esse siano funzionalmente collegate al raggiungimento dell'oggetto sociale. L'assunzione di partecipazioni non sarà comunque esercitata nei confronti del pubblico. La società avrà facoltà di chiedere agevolazioni Ue, nazionali e regionali.

Art. 3. – La sede della società è in Comune di Potenza.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modifica dell'atto costitutivo.

Art. 4. – La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

Art. 5. – Il capitale sociale è determinato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, compresa la sottoscrizione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria avente le caratteristiche di cui all'art. 2464 c.c.. In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'organo di controllo.

Art. 6. – In caso di trasferimento delle quote, o di parte di esse, per atto tra vivi a titolo oneroso, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

Ai fini dell'esercizio della prelazione, il socio che intende trasferire la propria quota sociale o parte di essa, deve darne comunicazione a tutti gli altri soci e a ciascun amministratore mediante lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese indicando il nominativo dell'acquirente, il prezzo e tutte le altre condizioni della cessione. La comunicazione vale come proposta contrattuale di cessione nei confronti dei soci, i quali possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dall'invio della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale, salvo diverso accordo tra loro.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dall'invio della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente alla persona e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione non spetta qualora il trasferimento della quota sociale o di parte di essa sia posto in essere nei confronti del coniuge oppure di ascendenti o discendenti in linea retta nonché nei confronti degli altri soci.

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

Art. 7. – I versamenti sulle quote sono richiesti dagli amministratori nei termini e modi che reputeranno convenienti, conformemente alle disposizioni di legge in materia.

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 8. – Sono di competenza dei soci le decisioni previste dall'art. 2479 c.c. ivi compresa la nomina degli amministratori.

Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare, ovvero nelle forme della consultazione scritta di cui al successivo art. 14 bis.

Art. 9. – Il diritto di voto spetta ai soci risultanti dal Registro delle Imprese.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 10. – L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia.

Art. 11. – Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura degli amministratori con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal Registro delle Imprese ovvero con altro mezzo idoneo ad attestare la ricezione. Nella stessa lettera di convocazione dell'assemblea può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

Sono, tuttavia, valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora ad esse partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, ove nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art. 12. – Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano legittimati dal Registro delle Imprese.

La delega conserva efficacia anche per l'eventuale seconda convocazione.

Art. 13. – L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione ove sussista ovvero, qualora gli amministratori non costituiscano un Consiglio, dall'amministratore più anziano o infine, in difetto, da persona eletta dall'assemblea.

L'assemblea, se lo ritiene, nomina un segretario anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e, ove nominato, dal segretario.

Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate per appello nominale o per alzata di mano.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, eventualmente in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, eventualmente per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza indugio nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione.

L'intervento in assemblea, anche di tutti i soci e partecipanti, può avvenire per audioconferenza o videoconferenza, purché:

(i) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di seguire e partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

(iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali condizioni, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e/o video collegati.

Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da un componente dell'organo amministrativo o anche da soggetto socio o non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. E' ammesso il cumulo di deleghe in capo al medesimo delegato senza alcun limite.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante (con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega).

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Art. 14. – L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la metà del capitale sociale.

L'assemblea che abbia ad oggetto modifiche dello statuto è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale.

L'assemblea di aumento del capitale sociale con offerta delle quote a terzi è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino l'80% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino l'80% del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 14-bis - I soci possono decidere sulle materie di loro competenza mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, salvo nei casi in cui la legge richieda che la decisione sia assunta dall'Assemblea dei soci.

E' comunque necessaria la deliberazione assembleare dei soci quando lo richiedano due o più Amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Gli amministratori ovvero il socio che intendano adottare il metodo della consultazione scritta comunicano la propria proposta ai soci e, per conoscenza, agli amministratori e ai sindaci.

La proposta, in forma scritta con sottoscrizione originale ovvero digitale, può essere trasmessa con qualsiasi mezzo di comunicazione, compresa la posta elettronica, che consenta la prova di avere richiesto la volontà di tutti i soci e deve contenere l'oggetto e le ragioni della decisione che si propone.

Il socio interpellato esprime il proprio voto con comunicazione scritta, con sottoscrizione originale ovvero digitale, da inviarsi al socio proponente e alla società con qualsiasi mezzo di comunicazione, compresa la posta elettronica, entro il termine fissato nella proposta stessa, ovvero, in mancanza, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta. La mancata dichiarazione del socio equivale a voto contrario.

Il consenso espresso conformemente alla presente disposizione non potrà essere revocato.

Gli Amministratori verificano che siano stati interpellati tutti i soci ed effettua il conteggio dei voti espressi. Ove la proposta venga approvata la decisione deve essere comunicata, con qualsiasi mezzo di comunicazione, a tutti i soci, agli Amministratori, ai Sindaci e al revisore contabile, ove eletti, e deve essere trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dei soci indicando data e oggetto della decisione, identità dei votanti e voto espresso, esito della votazione. Ciascun socio, nella propria comunicazione, può richiedere che siano trascritte nel libro delle decisioni le proprie dichiarazioni.

Ove si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, ciascun socio esprime il proprio consenso ad una data decisione secondo le modalità suddette o con sottoscrizione di un unico documento o di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, il Vice Presidente verificano che siano stati interpellati tutti i soci ed effettuano il conteggio dei voti espressi. Ove la proposta venga approvata la decisione deve essere comunicata,

Francesco ZOTTA - Notaio
Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

con qualsiasi mezzo di comunicazione, a tutti i soci, agli Amministratori, ai Sindaci e al revisore contabile, ove eletti, e deve essere trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dei soci indicando data e oggetto della decisione, identità dei votanti e voto espresso, esito della votazione.

Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate con qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresi fax e posta elettronica, che consenta il riscontro della spedizione e del ricevimento. La documentazione relativa sarà conservata in allegato al libro delle decisioni dei soci.

Art. 15. – La società è amministrata alternativamente, secondo quanto deciso dai soci in sede di nomina, da un unico Amministratore ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque componenti. Gli amministratori possono essere anche non soci e sono nominati a tempo determinato, per il periodo che viene fissato di volta in volta all'atto della nomina ovvero possono essere nominati fino a dimissioni o revoca.

Sino a contraria decisione dei soci, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 c.c.

Gli amministratori devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e pertanto non possono:

- intrattenere relazioni di natura economica con la società tali da comprometterne l'autonomia di giudizio;

- essere interdetti, inabilitati, falliti o condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- trovarsi in una condizione di ineleggibilità o di decadenza ai sensi dell'art. 2382 c.c.;

- aver subito condanne penali di alcun tipo, non avere in corso procedimenti penali ed amministrativi né aver ricevuto provvedimenti definitivi o condanne per reati anche fiscali, non essere in conflitto di interesse con la società.

Gli amministratori devono aver avuto precedenti esperienze lavorative qualificanti in relazione alla struttura ed all'attività svolta dalla società.

Qualora la società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori ed eventualmente gli utenti della società avranno diritto di nominare almeno un componente sia dell'organo di amministrazione sia dell'organo di controllo. In ogni caso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea dei soci dell'impresa sociale.

Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli enti di cui all'art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 112/2017.

Art. 16. – In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, se per dimissioni o per altre cause vengano a mancare due amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono provvedere affinché i soci siano messi in condizioni di procedere con urgenza alla nomina di tutti gli amministratori.

Art. 17. – Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente ove non vi abbiano già provveduto i soci in sede di nomina. Il Consiglio può nominare anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un Segretario, quest'ultimo anche estraneo.

Art. 18. – Il Consiglio si raduna, sia presso la sede della società sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno uno dei suoi componenti.

Art. 19. – Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso inviato con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, almeno un giorno prima. L'avviso dovrà essere inviato dal Presidente a tutti gli altri amministratori e, ove nominati, ai sindaci effettivi e al revisore.

Anche in mancanza di formale convocazione, il Consiglio si intenderà regolarmente costituito qualora vi intervengano tutti gli amministratori in carica e, ove nominati, i sindaci effettivi ed il revisore.

Art. 20. – Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 21. – Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti di

Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere poste limitazioni ai poteri degli amministratori.

Art. 22. – La rappresentanza della società è attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero ai singoli amministratori delegati ove nominati ovvero all'Amministratore Unico.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero l'Amministratore Unico inoltre rappresentano la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Art. 23. – Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori delegati, fissandone le attribuzioni ed il compenso. Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2475 c.c., né ogni altra attribuzione che per legge non sia delegabile.

Art. 24. – Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono nominare direttori nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 25. – Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale, ovvero un compenso in tutto o in parte costituito da una partecipazione proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite dai soci stessi.

Art. 26. – E' obbligatoria la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

I Sindaci o il sindaco vigilano sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Art. 28. – Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli Amministratori procedono alla formazione del Bilancio di esercizio ai sensi di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tuttavia qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e comunque nei casi in cui la legge lo consenta sussistendone tutti i presupposti dalla legge stessa richiesti, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli Amministratori inoltre provvedono a depositare presso il registro delle imprese e pubblicare sul sito Internet della società il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui alla legge 106 del 2016 e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Art. 29. – E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventual-

Francesco ZOTTA - Notaio
Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

mente rivalutato o aumentato nei limiti previsti dalla legge.

Si considerano distribuzione indiretta di utili tutte le ipotesi previste dall'art. 3, secondo comma, lettere a), b), c), d), e) ed f) del D.Lgs. n.112/2017.

La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti a: a) aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (I-STAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) a erogazioni gratuite in favore di Enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Art. 30. – I lavoratori devono essere coinvolti con le seguenti modalità:

- partecipazione e condivisione delle finalità della società impresa sociale;
- organizzazione conseguente del lavoro attraverso incontri periodici informativi e consultivi.

Gli utenti devono essere coinvolti con le seguenti modalità: incontri periodici di verifica della qualità dei servizi prestati attraverso la verifica del gradimento con facoltà di avanzare proposte.

La disciplina della partecipazione dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati è regolata compiutamente da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. Nelle delibere riguardanti le condizioni di lavoro la qualità dei servizi erogati e gli interessi dei lavoratori e degli utenti questi hanno diritto a partecipare anche tramite rappresentante all'assemblea dei soci; hanno diritto di partecipare alla seduta ed hanno diritto di essere consultati prima che venga assunta la decisione.

Art. 31. – I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della società.

Art. 32. – Il socio può recedere dalla società nei soli casi espressamente e tassativamente previsti dalla legge, alla quale è fatto rinvio per la relativa disciplina.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima ovvero entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso, se diverso da una decisione soggetta ad iscrizione nel detto registro delle imprese.

La lettera deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Art. 33. – In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16 comma 1 del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, a scelta dell'assemblea.

Art. 34. – Per quanto non previsto si applicano le norme di legge.

ART. III) I comparenti mi dichiarano, ai meri fini dell'indicazione della domanda di iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 *ter* disposizioni attuazioni del Codice Civile, che l'attuale indirizzo della sede sociale è fissato in Potenza al Largo Sergio de Pilato n. 13 (c/o Studio Marano).

Gli stessi danno atto che in caso di variazione di tale indirizzo, purchè nell'ambito dello stesso comune, l'organo amministrativo depositerà, secondo quanto previsto dall'art. 111 *ter* disposizioni attuazioni del Codice Civile, apposita dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese.

ART. IV) Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

Tale capitale viene sottoscritto e assunto dai soci come segue:

Francesco ZOTTA - Notaio

Via Galliano s.n.
85028 - RIONERO IN VULTURE
Tel. 0972/721002
www.studiozotta.it

- Domenico **MELE** Euro 7.600,00, pari al 76%;
- Luisella **LAPENTA** Euro 2.400,00, pari al 24%.

ART. V) L'Amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico che viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica fino a revoca.

ART. VI) Avendo preso atto dell'inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 C.C. e di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea, stante la dichiarazione fatta pervenire ai soci prima della stipula del presente atto, viene nominato quale Amministratore il signor Domenico **MELE**, sopra generalizzato, il quale presente accetta la carica e conferma sotto la propria personale responsabilità la circostanza di cui sopra.

ART. VII) Ai sensi di legge viene nominato per i primi tre esercizi un Sindaco Unico nella persona del dott. Francolando MARANO, nato a Capo d'Orlando (ME) il giorno 18 settembre 1952, con studio in Potenza al Largo de Pilato n. 11, codice fiscale MRN FNC 52P18 B666B, iscritto nel Registro dei Revisori legali al n. 123315, avente i requisiti prescritti.

ART. VIII) I comparenti dichiarano che i conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente:

- il signor Domenico **MELE** ha versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di Euro 1.900,00 (mille novecento virgola zero zero), corrispondente al 25% della quota sottoscritta, a mezzo di assegno circolare, emesso in data 8 novembre 2022 dalla "BANCA 2021 - CREDITO COOPERATIVO DI TITO" - Filiale di Tito (PZ), n. 4085206443 - 06, all'ordine della costituenda "**IL CASALE S.r.l. Impresa Sociale**";

- la signora Luisella **LAPENTA** ha versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di Euro 600,00 (seicento virgola zero zero), corrispondente al 25% della quota sottoscritta, a mezzo di assegno circolare, emesso in data 9 novembre 2022 dalla "BANCA POPOLARE DI BARI S.p.A." - Filiale di Corleto Perticara (PZ), n. 4003193959 - 11, all'ordine della costituenda "**IL CASALE S.r.l. Impresa Sociale**".

ART. IX) L'esercizio sociale va dal giorno 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre dell'anno in corso.

ART. X) Il signor Domenico **MELE** viene autorizzato a compiere tutte le pratiche per la legale costituzione della società apportando al presente atto costitutivo tutte le eventuali modifiche formali che venissero richieste dalla competente autorità.

ART. XI) Tutte le spese del presente atto - che si indicano in approssimativi Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) - e di ogni altra dipendente vengono assunte dalla società.

ART. XII) - Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR, le parti consentono al trattamento dei loro dati personali e sono consapevoli che gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia. Ne ho dato lettura ai comparenti che lo dichiarano conforme a volontà, approvano e sottoscrivono unitamente a me Notaio, alle ore quindici e cinquanta.

Consta di sette fogli per ventisei pagine e sin qui della presente.

Firmato Domenico Mele, Luisella Lapenta, Francesco Zotta, Notaio. Segue sigillo.

10 di 10